

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ASSISTENZA VITTUARIA DOMICILIARE NEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO DISTRETTUALE BASSO ISONTINO

Articolo 1- Oggetto

Il Servizio di assistenza vittuaria domiciliare è uno dei servizi che concorrono a favorire la domiciliarità delle persone con ridotta autonomia o di non autosufficienza e ad evitarne l'istituzionalizzazione. Il servizio consiste nella fornitura e consegna giornaliera di pasti caldi preconfezionati.

Il servizio ricade nella fattispecie delle prestazioni di natura sociosanitarie definite all'art 6 del DPCM 159/2013.

Articolo 2- Competenza Territoriale

Il presente regolamento si applica nei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, S. Canzian d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Staranzano e Turriaco.

Articolo 3 - Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nei Comuni di cui al precedente articolo 2, in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche e/o con significative limitazioni dell'autonomia personale, non in grado di provvedere autonomamente al reperimento e al confezionamento del pasto, Il servizio ha la finalità di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita delle persone e ad evitare il ricorso alla istituzionalizzazione dei cittadini in condizione di permanente o temporanea ridotta autosufficienza.

Possono accedere a questo servizio, tutte le persone che hanno condiviso un progetto con il Servizio Sociale Professionale dell'Ambito Distrettuale Basso Isontino o di altro servizio specialistico.

Considerate le necessita di dover garantire l'accesso al servizio prioritariamente alle persone in condizione di non autosufficienza, l'ente erogatore si riserva di valutare la possibilità di eventuali revoche qualora vengano a cessare i requisiti che ne hanno permesso l'attivazione.

Articolo 4 - Prestazioni

Il servizio consiste:

nella consegna a domicilio di un pasto confezionato prelevato presso un centro di cottura e nella predisposizione al consumo ove previsto dal progetto del servizio sociale professionale, compresa la compilazione delle opzioni del menù settimanale se necessario;

la verifica della situazione ambientale e psicofisica della persona al fine della eventuale segnalazione di problematicità al servizio preposto.

L'utente del servizio deve essere sempre presente a domicilio al momento della consegna del pasto. In casi eccezionali qualora, per motivi sanitari, la persona non possa essere presente al proprio domicilio al momento della consegna del pasto, si potrà derogare da tale disposizione concordando la modalità di consegna ad altra persona per la giornata o per il periodo strettamente necessario. Tale richiesta dovrà essere preventivamente avanzata al servizio che la valuterà e nel caso provvederà ad autorizzarla.

Articolo 5 - Procedure per l'accesso

L'accesso al servizio di assistenza vittuaria domiciliare viene così regolato:

1. L'accesso al servizio avviene attraverso la presentazione della domanda sottoscritta dall'interessato o chi ne fa le veci e deve sempre essere corredata dalla documentazione reddituale della persona/nucleo familiare d'appartenenza (ISEE in corso di validità).
2. L'utente, o chi ne fa le veci, prende atto delle norme che regolamentano l'erogazione del servizio e le sottoscrive per presa visione all'atto della domanda.
3. Il Servizio Sociale professionale valuta la sussistenza dei requisiti d'accesso e provvede a inoltrare la proposta di servizio corredata dal PAI, all'ente erogatore Comune di residenza.
4. L'Ente erogatore, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio, approva la proposta ed autorizza l'erogazione del servizio di assistenza vittuaria domiciliare, determina la quota di compartecipazione, definisce le modalità di fatturazione e di pagamento da parte dell'utente.

E' prevista l'ammissione al servizio con procedura d'urgenza qualora l'assistente sociale, valutata la situazione e la necessità di intervenire in casi di dimissioni dall'ospedale di persone prive di supporti familiari o con supporti inadeguati o improvviso aggravamento del caso, fatta salva l'autorizzazione dell'ente erogatore.

Successivamente, ed entro un termine massimo di 90 giorni, saranno acquisiti gli ulteriori elementi utili all'istruttoria e l'ISEE. Il richiedente sottoscriverà un impegno a corrispondere per il periodo intercorrente fra l'avvio del servizio e la presentazione dell'ISEE la quota massima prevista, salvo rideterminazione a seguito della presentazione dell'ISEE stesso, con decorrenza dall'avvio del servizio. Nel caso in cui l'ente erogatore non disponga di risorse sufficienti a garantire l'accoglimento dell'utenza in servizio, sarà predisposta una lista d'attesa che verrà evasa in ordine di priorità tenendo conto delle risorse economiche dell'utente, delle condizioni fisiche e della presenza o meno di rete familiare.

Art. 6 – Sospensioni/rinunce al servizio di assistenza vittuaria domiciliare

Qualora l'utente/familiare intenda sospendere temporaneamente il servizio, è tenuto ad avvisare per iscritto l'ente erogatore. La sospensione può avere una durata massima di 60 giorni trascorsi i quali, in assenza di richiesta di riattivazione, il servizio cesserà automaticamente e per riaccedervi sarà necessario riattivare la procedura prevista all'art. 5 del presente regolamento

In caso di rinuncia definitiva del servizio l'utente è tenuto a dare comunicazione scritta all'ente erogatore.

Articolo 7 - Costo del servizio

Annualmente viene determina la tariffa/costo del servizio in base alla quale si determina la compartecipazione al costo del servizio da parte del cittadino/utente .

L'utente o il suo familiare, alla scadenza della validità dell'ISEE è tenuto a presentare all'ente erogatore la documentazione reddituale aggiornata pena il decadimento dell'accesso a tariffa agevolata del servizio.

Articolo 8 - Compartecipazione alla spesa

Si identificano di seguito le soglie minime e massime dell'ISEE, le graduazioni tariffarie intermedie, le fasce di ISEE ad esse correlate e la soglia minima dell'ISEE al di sotto della quale viene prevista l'esenzione totale.

Scaglioni di contribuzione

Fasce	% di compartecipazione
Da ISEE 0,00 all'ammontare annuo dell'assegno di invalidità civile	0%
Dall'ammontare annuo dell'assegno di invalidità civile + 1 a 2 volte l'ammontare annuo dell'assegno di invalidità civile	20%
Dall'ammontare annuo di due volte l'assegno di invalidità civile + 1 a tre volte l'ammontare annuo dell'assegno di invalidità civile	40%
Dall'ammontare annuo di tre volte l'assegno di invalidità civile + 1 a quattro volte l'ammontare annuo dell'assegno di invalidità civile	60%
Dall'ammontare annuo di quattro volte l'assegno di invalidità civile + 1 a cinque volte l'ammontare annuo dell'assegno di invalidità civile	80%
Sopra l'ammontare annuo di cinque volte l'assegno di invalidità civile + 1	100%

Non è possibile accedere al servizio a tariffa agevolata qualora il reddito dei richiedenti superi la soglia ISEE prevista dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'accesso ai benefici economici in favore della domiciliarità e della non autosufficienza di cui all' art. 41 della L.R. 6/2006)

Articolo 9 – Norme transitorie e finali

Eventuali modifiche, non sostanziali, al presente regolamento che si rendessero necessarie, potranno essere disposte dall'organo giuntale dell'Ente Gestore competente, previa decisione dell'Assemblea dei Sindaci.